



COMUNE DI PIOMBINO DESE

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

(art. 59 - Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

Delibera di Consiglio Comunale nr. 50 del 28.12.1998 "Approvazione Regolamento ICI."

Aggiornato a seguito Delibera di Consiglio Comunale nr. 4 del 21.02.2000 "Modifica Regolamento ICI".

Aggiornato a seguito Delibera di Consiglio Comunale nr. 2 del 25.02.2002 "Modifica Regolamento ICI".

Aggiornato a seguito Delibera di Consiglio Comunale nr. 2 del 22.03.2004 "Modifica Regolamento ICI".

Aggiornato a seguito Delibera di Consiglio Comunale nr. 12 del 31.03.2005 "Modifica Regolamento ICI".

Aggiornato a seguito Delibera di Consiglio Comunale nr. 14 del 29.04.2008 "Modifica Regolamento ICI"

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione.....
Art. 2	Immobili utilizzati da Enti non commerciali.....
Art. 3	Determinazione del valore delle aree fabbricabili.....
Art. 4	Riduzioni d'imposta per unità immobiliari inagibili.....
Art. 5	Disposizioni in materia di versamenti e rimborsi
Art. 6	Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta.....
Art. 7	Potenziamento dell'ufficio tributi e compensi incentivanti la produttività.....
Art. 8	Entrata in vigore.....
Art. 9	Interessi su periodi di imposta fino al 1998
Art. 10	Inapplicabilità della maggiore imposta
Art. 11	Abitazione principale

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali

1. L'esenzione dall'ICI, prevista all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente che li utilizza o da altro ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art. 87, comma 1, lett. c), del T.U. delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 3 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. La Giunta Comunale, con specifico provvedimento, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali.
2. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, art. 5, del D.Lgs. n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo, salvo che il comune o sentenza definitiva del giudice tributario non riconosca all'area, in relazione alle caratteristiche proprie della stessa rilevanti ai fini dell'ICI, un valore inferiore a quello computato dal contribuente ai fini del versamento.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 4 – Riduzioni d'imposta per unità immobiliari inagibili

1. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dell'unità immobiliare oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1, art. 8, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge n. 662/1996, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate nelle sottoriportate contestuali fattispecie:
 - a) l'unità immobiliare non deve essere utilizzata, di fatto, neppure in parte;
 - b) l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lett. a) e b) dell'art. 31 della legge 5/8/1978, n. 457.In particolare sono inagibili le unità immobiliari che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici dichiarati inagibili con specifica ordinanza;
 - edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per i quali erano destinati.
2. Lo stato di inagibilità può essere accertato nei seguenti modi:
- dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario;
 - con Ordinanza Sindacale;
 - da una dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, prodotta dall'Interessato.
3. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica a decorrere dalla data di richiesta della perizia tecnica all'Ufficio Tecnico comunale, dalla data dell'Ordinanza Sindacale ovvero dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva.
- In ogni caso va applicata limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni indicate al comma 1.
- Sul contribuente grava l'onere di comunicare al Comune nei termini e con le modalità di cui all'art. 10 D.Lgs. 504/92 la cessata situazione di inagibilità.

Art. 5 – Disposizioni in materia di versamenti e rimborsi

1. I versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
2. Il pagamento dell'ICI avviene con versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o con versamento diretto presso il tesoriere medesimo, oppure utilizzando il modello F24.
3. In sede di prima applicazione sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti diretti al concessionario della riscossione.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2005 l'importo minimo da versare annuo è fissato in euro 11,00 (undici).
5. A decorrere dal 1° gennaio 2005 non si effettuano rimborsi se l'importo annuo complessivo del rimborso risulta inferiore o uguale a 11,00 (undici) euro.
6. A decorrere dall'anno 2008, il versamento dell'imposta a titolo di acconto, o in un'unica soluzione, dovrà essere effettuato entro il 16 luglio dello stesso anno.

Art. 6 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Il funzionario responsabile dei tributi, nel caso si verificano le condizioni sottoriportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato :
 - a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di gravi entità;
 - b) il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di un anno nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico.

Art. 7 - Potenziamento dell'ufficio tributi e compensi incentivanti la produttività

1. La Giunta Comunale può destinare una parte del gettito d'imposta al potenziamento dell'Ufficio Tributi.
2. Possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati superiori ai programmi affidati.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Art. 9 – Interessi su periodi di imposta fino al 1998

1. Gli interessi per la riscossione e per i rimborsi dell'Imposta comunale sugli immobili si applicano nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta fino al 1998.

Art. 10 – Inapplicabilità della maggiore imposta

1. In relazione al disposto di cui all'art. 30 – comma 11 – della Legge 23.12.1999, n. 488 dal 01.01.2000 è inapplicabile la maggiorazione d'imposta prevista dall'art. 11 – primo comma – ultimo periodo del D.Lgs 30.12.1992 n. 504. Resta fermo altresì quanto stabilito dall'art. 3 del D.Lgs 18.12.1997, n. 472.

Art. 11 – Abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. Per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina che, benché distintamente accatastati, siano ubicati nello stesso complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
2. L'assimilazione di cui al comma 1 opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte separate ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, quale ad esempio l'obbligo di dichiarazione e versamento. L'agevolazione di cui al presente articolo comporta inoltre la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Si considera abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, anche quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la occupano quale loro residenza con iscrizione anagrafica o dimora abituale. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione è necessario dichiarare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, mediante la dichiarazione di variazione ICI di cui all'art. 10 c. 4 D.Lgs. 504/92 (e successive modifiche) o tramite l'apposito modello predisposto dal Comune. Tale modello può essere presentato nel periodo intercorrente fra il verificarsi dell'evento e la data di scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione di variazione ICI dell'anno cui si riferisce.
5. Si considera comunque abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa risulti non locata.

